

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza

Delibera n. 54/2021 - Cl. 1.7.5 del 6 aprile 2021.

Oggetto: ULTERIORI MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA 17 DICEMBRE 2020, N. 185 "MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA 29 OTTOBRE 2020 N. 160 (NUOVE DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLO SVOLGIMENTO DA REMOTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO REGIONALE, DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI, DELLE COMMISSIONI SPECIALI, DELLE GIUNTE, DEL COMITATO PER LA QUALITÀ DELLA NORMAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE NONCHÉ DELLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DEI GRUPPI CONSILIARI NEL PERIODO DI RECRUDESCENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. DISAPPLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA 19 MARZO 2020, N. 55 E 16 APRILE 2020, N. 66)". (SS)

Visto il perdurare della situazione epidemiologica da Covid-19 e il conseguente svolgimento delle sedute consiliari in modalità telematica;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 17 dicembre 2020, n. 185 recante *“Modifiche alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 29 ottobre 2020 n. 160 (Nuove disposizioni in ordine allo svolgimento da remoto delle sedute del Consiglio regionale, delle Commissioni consiliari permanenti, delle Commissioni speciali, delle Giunte, del Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche nonché della Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari nel periodo di recrudescenza epidemiologica da Covid-19. Disapplicazione delle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza 19 marzo 2020, n. 55 e 16 aprile 2020, n. 66)”*;

Considerato che l'articolo 5 dell'allegato A della suddetta deliberazione prevede come unica forma di votazione quella per appello nominale con contestuale conferma del voto in chat sulla piattaforma appositamente dedicata;

Considerato, tuttavia, che l'articolo 6 della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 10 luglio 2020, n. 105 recante *“Disposizioni in ordine allo svolgimento delle sedute del Consiglio regionale, delle Commissioni consiliari permanenti, delle Commissioni speciali, delle Giunte, del Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche nonché della Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari e utilizzo delle sale. Parziale disapplicazione della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 8 gennaio 2013, n. 2 nel periodo dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”* prevede che l'espressione del voto durante lo svolgimento delle sedute in presenza durante lo stato di emergenza sanitaria avvenga attraverso la piattaforma dedicata Cisco WebexMeetings;

Visto l'articolo 74 del Regolamento interno del Consiglio regionale, secondo il quale il voto può essere espresso in forma palese o segreta;

Dato atto che il voto palese può essere espresso per appello nominale, nel caso sia richiesto da 3 consiglieri o un presidente di gruppo oppure per la votazione finale delle leggi;

Considerato che ai sensi dell'articolo 74 il voto palese per appello nominale può essere effettuato con dispositivo elettronico e l'Ufficio di Presidenza può stabilirne le modalità tecniche di svolgimento;

Preso atto che il sistema di espressione del voto tramite piattaforma Cisco WebexMeetings è stato testato da remoto con successo e può essere utilizzato quale forma di modalità di voto elettronico nelle sedute in videoconferenza, consentendo di sveltire notevolmente le procedure di votazione;

Ritenuto pertanto opportuno, ai sensi del comma 3 dell'articolo 74 del Regolamento, disporre l'utilizzo del voto elettronico mediante piattaforma Cisco WebexMeetings nelle sedute dell'Assemblea legislativa da remoto, quale forma alternativa rispetto al voto per chiamata, dettando la disciplina per il suo utilizzo;

Ritenuto, in particolare, di introdurre la possibilità di utilizzare la piattaforma Cisco WebexMeeting quale modalità di voto elettronico palese nelle sedute da remoto, prevedendo comunque la modalità per chiamata per la votazione dei singoli articoli, per la votazione dell'intero provvedimento e nel caso di richiesta di verifica del numero legale, al fine di fornire ampia evidenza degli esiti della votazione nei passaggi più rilevanti dell'iter di approvazione dei provvedimenti;

L'Ufficio di Presidenza, a maggioranza dei presenti (astenuti il Vice Presidente SALIZZONI e il Consigliere Segretario BERTOLA),

DELIBERA

di **modificare ed integrare** l'allegato A della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 17 dicembre 2020, n. 185 recante *"Modifiche alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 29 ottobre 2020 n. 160 (Nuove disposizioni in ordine allo svolgimento da remoto delle sedute del Consiglio regionale, delle Commissioni consiliari permanenti, delle Commissioni speciali, delle Giunte, del Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche nonché della Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari nel periodo di recrudescenza epidemiologica da Covid-19. Disapplicazione delle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza 19 marzo 2020, n. 55 e 16 aprile 2020, n. 66)"* **sostituendo l'articolo 5 e l'articolo 8 ed introducendo gli articoli 5 bis e 5 ter, come di seguito riportato**, dando atto che il testo coordinato dell'Allegato A alla citata deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 185/2020, a seguito delle modifiche ed integrazioni apportate con il presente provvedimento, è allegato al presente provvedimento (**Allegato A**):

Art. 5

(Forma di votazione)

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 74, comma 3 del Regolamento interno, nelle sedute di assemblea in modalità telematica, l'espressione del voto palese può avvenire, su disposizione della presidenza:

a) attraverso la piattaforma dedicata Cisco WebexMeetings, quale strumento di scrutinio elettronico; b) per chiamata.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 89 del Regolamento interno del Consiglio regionale il voto palese per chiamata è sempre utilizzato:

a) per la votazione dei singoli articoli;

b) per la votazione dell'intero provvedimento;

c) nel caso di richiesta di verifica del numero legale.

3. Il voto per appello nominale, con l'allegazione dell'espressione del voto dei partecipanti al processo verbale del Consiglio regionale, può essere richiesto secondo quanto disposto dall'articolo 74, comma 1, in entrambe le modalità di votazione.

4. Per le sedute di commissione l'espressione del voto avviene, per ciascun gruppo, tramite il consigliere designato a esprimere il voto plurimo ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del Regolamento interno.

Art. 5 bis

(Votazione elettronica attraverso la piattaforma)

1. Al fine di evitare interferenze nella gestione del voto, le credenziali per il collegamento alla seduta del Consiglio regionale sono inviate esclusivamente ai Consiglieri e agli Assessori, oltre al personale del Consiglio regionale strettamente necessario per la gestione della seduta e non sono cedibili.

2. Nelle votazioni palesi attraverso la piattaforma, i consiglieri e i componenti della Giunta sono collegati da personal computer fisso con cognome e nome al fine di rendere la connessione stabile e riconoscibile il voto.

3. Durante le operazioni di votazione attraverso la piattaforma tutti i consiglieri e i componenti della Giunta regionale sono tenuti a mantenere attiva la telecamera del proprio dispositivo e il Presidente si riserva di verificare nel corso delle votazioni che questo avvenga.

4. Non sono considerati validi i voti espressi da account generici e non riconducibili alle effettive generalità.

5. Allo scopo di rendere conoscibile il numero dei votanti, la Presidenza condivide lo schermo che riporta l'andamento della votazione e comunica, prima di aprire la votazione, il numero del personale dipendente collegato alla piattaforma. Sugli esiti delle votazioni rilasciati dalla procedura non rilevano i dati espressi in percentuale in quanto non significativi.

6. Il Presidente può aggiungere a verbale l'espressione di voto dei Consiglieri che a causa di problemi tecnici o di connessione non riescono ad esprimere il voto attraverso la piattaforma.

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 75, comma 2 del Regolamento interno, il Presidente può annullare la votazione se emergono dubbi sulla regolarità formale della stessa.

Art. 5 ter

(Votazione per chiamata)

1. Nella votazione per chiamata il Presidente invita all'espressione del voto prima i Consiglieri di maggioranza e poi i Consiglieri di minoranza.
2. Nelle votazioni per chiamata i partecipanti tengono lo schermo acceso e contestualmente all'espressione del voto, lo confermano sulla chat interna alla piattaforma.

Art. 8

(Conservazione foglio presenza, fogli voto e chat)

1. I fogli relativi alle presenze, alla votazione e la chat della seduta rimangono comunque agli atti del Consiglio regionale, sottoscritti dal funzionario verbalizzante.

Art. 1

(Svolgimento delle sedute del Consiglio regionale)

1. Nel periodo di emergenza epidemiologica, il Presidente del Consiglio regionale può disporre la convocazione dell'Assemblea stabilendo che le sedute si svolgono in modalità telematica mediante collegamento in audio-videoconferenza. La convocazione avviene secondo le modalità e i tempi previsti dal Regolamento interno del Consiglio regionale.
2. Le sedute del Consiglio regionale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 43 dello Statuto regionale e dall'articolo 52 del Regolamento interno, non sono aperte al pubblico.
3. Sono presenti in Aula gli assessori competenti per materia in relazione ai temi e ai provvedimenti di volta in volta trattati. Possono, inoltre, partecipare in sede, per un numero complessivo di componenti l'Assemblea presenti in Aula non superiore a 25:
 - a) il Presidente del Consiglio regionale;
 - b) i componenti dell'Ufficio di Presidenza;
 - c) i presidenti dei gruppi consiliari;
 - d) i consiglieri designati dai rispettivi gruppi, escluso il presidente del gruppo, in base alla seguente suddivisione: 1 consigliere per i gruppi fino a cinque componenti, 2 consiglieri per i gruppi da 6 a 10 componenti, 3 consiglieri per i gruppi superiori a 10 componenti.
4. In deroga a quanto previsto dal comma 3, il Presidente del Consiglio regionale può limitare ulteriormente la presenza in Aula di assessori, consiglieri e dipendenti, in relazione all'evoluzione dell'emergenza epidemiologica.
5. L'accesso all'Aula consiliare e alle relative pertinenze non è consentito a visitatori, delegazioni, pubblico, giornalisti, collaboratori, dipendenti della Giunta regionale. I dipendenti del Consiglio regionale sono ammessi nel numero minimo necessario a consentire il regolare svolgimento delle sedute.
6. La pubblicità delle sedute è comunque garantita ai sensi dell'articolo 9.

Art. 2

(Modalità di partecipazione e validità delle sedute telematiche del Consiglio regionale)

1. Con sedute in modalità telematica si intendono le sedute nelle quali i componenti dell'Assemblea legislativa partecipano a distanza utilizzando strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.
2. Chi presiede la seduta e la segretaria generale, ove possibile, sono presenti in Aula consiliare, o comunque nello stesso luogo.
3. Le sedute svolte in modalità telematica consentono l'identificazione certa di tutti i partecipanti.
4. In apertura di seduta il Presidente procede all'appello nominale per l'identificazione dei partecipanti. Durante l'appello nominale tutti i consiglieri e i componenti della Giunta regionale sono tenuti a mantenere attiva la telecamera del proprio dispositivo.
5. Nel corso delle sedute è consentito a tutti i partecipanti di intervenire nella discussione, nonché di ricevere, visionare o trasmettere documenti. Questi ultimi sono caricati nei supporti informatici dell'Aula consiliare.
6. La richiesta di intervento nel corso della seduta è effettuata esclusivamente attraverso l'utilizzo della chat interna alla piattaforma dedicata al fine di permettere al Presidente di

garantire le prerogative dei partecipanti, di concedere la parola e di definire l'ordine degli interventi. Alla chat sono autorizzati a intervenire anche gli uffici del Consiglio regionale per eventuali comunicazioni strettamente finalizzate a garantire il buon andamento della seduta.

7. I congedi di cui all'articolo 60 del Regolamento interno sono presentati a entrambi gli indirizzi di posta elettronica segretario.generale@cr.piemonte.it e ufficio.aula@cr.piemonte.it, entro le ventiquattro ore antecedenti la seduta.

8. Si considera presente ai fini del computo del numero legale chi, pur avendo presentato richiesta ai sensi del comma 7, rientra dal congedo nel corso della seduta dichiarando la presenza a microfono o in chat ovvero interviene o partecipa alla votazione.

Art. 3

(Sedute delle commissioni, anche speciali, delle giunte e del comitato valutazione)

1. Le sedute delle commissioni, anche speciali ovvero convocate in sede legislativa, e delle giunte e del comitato valutazione si svolgono in modalità telematica, secondo le modalità previste per l'Assemblea legislativa, in quanto applicabili e nel rispetto delle norme comportamentali di cui all'articolo 4.

2. Sono presenti in Aula gli assessori competenti per materia in relazione ai temi e ai provvedimenti di volta in volta trattati. Possono, inoltre, partecipare in sede, per un numero complessivo di componenti l'Assemblea presenti in Aula non superiore a 25:

a) l'ufficio di presidenza della commissione;

b) i presidenti dei gruppi consiliari;

c) i consiglieri designati dai rispettivi gruppi, escluso il Presidente del gruppo, in base alla seguente suddivisione: 1 consigliere per i gruppi fino a cinque componenti, 2 consiglieri per i gruppi da 6 a 10 componenti, 3 consiglieri per i gruppi superiori a 10 componenti.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 3, il Presidente del Consiglio regionale può limitare ulteriormente la presenza in Aula di assessori, consiglieri e dipendenti, in relazione all'evoluzione dell'emergenza epidemiologica.

4. L'accesso all'Aula consiliare e alle relative pertinenze non è consentito a collaboratori e dipendenti della Giunta regionale. I dipendenti del Consiglio regionale sono ammessi nel numero minimo necessario a consentire il regolare svolgimento delle sedute.

Art. 4

(Norme comportamentali)

1. I consiglieri e gli assessori autorizzati a presenziare in Aula accedono secondo le modalità e i percorsi indicati dall'apposita cartellonistica al fine di evitare i contatti interpersonali e gli assembramenti.

2. La permanenza nell'Aula consiliare non può essere superiore alle tre ore consecutive.

3. Al fine di permettere il ricambio dell'aria, tra una riunione e l'altra deve intercorrere un periodo di almeno mezz'ora in cui tutti i presenti sono tenuti a uscire dal piano.

4. Durante l'intera permanenza nella sede consiliare è obbligatorio l'uso della mascherina fornita all'ingresso nonché il rispetto delle misure di distanziamento sociale e delle ulteriori misure di sicurezza volte a contenere il rischio di contagio. La mascherina va indossata anche durante gli interventi nel corso delle sedute d'Aula.

5. Le postazioni, individuate tra quelle disponibili nell'intero emiciclo, sono assegnate dal Presidente nel rispetto del distanziamento sociale e delle ulteriori misure di sicurezza, e possono non coincidere con quelle precedentemente assegnate.

6. È fatto divieto di sostare in piedi in Aula o nelle relative pertinenze.

7. È fatto, altresì, divieto di organizzare incontri in Aula o nelle relative pertinenze.

Art. 5
(Forma di votazione)

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 74, comma 3 del regolamento interno, nelle sedute di assemblea in modalità telematica, l'espressione del voto palese può avvenire, su disposizione della presidenza:
 - a) attraverso la piattaforma dedicata Cisco WebexMeetings, quale strumento di scrutinio elettronico;
 - b) per chiamata.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 89 del Regolamento interno del Consiglio regionale il voto palese per chiamata è sempre utilizzato:
 - a) per la votazione dei singoli articoli;
 - b) per la votazione dell'intero provvedimento;
 - c) nel caso di richiesta di verifica del numero legale.
3. Il voto per appello nominale, con l'allegazione dell'espressione del voto dei partecipanti al processo verbale del consiglio regionale, può essere richiesto secondo quanto disposto dall'articolo 74, comma 1, in entrambe le modalità di votazione.
4. Per le sedute di commissione l'espressione del voto avviene, per ciascun gruppo, tramite il consigliere designato a esprimere il voto plurimo ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del Regolamento interno.

Art. 5 bis
(Votazione elettronica attraverso la piattaforma)

1. Al fine di evitare interferenze nella gestione del voto, le credenziali per il collegamento alla seduta del Consiglio regionale sono inviate esclusivamente ai Consiglieri e agli Assessori, oltre al personale del Consiglio regionale strettamente necessario per la gestione della seduta e non sono cedibili.
2. Nelle votazioni palesi attraverso la piattaforma, i consiglieri e i componenti della Giunta sono collegati da personal computer fisso con cognome e nome al fine di rendere la connessione stabile e riconoscibile il voto.
3. Durante le operazioni di votazione attraverso la piattaforma tutti i consiglieri e i componenti della Giunta regionale sono tenuti a mantenere attiva la telecamera del proprio dispositivo e il presidente si riserva di verificare nel corso delle votazioni che questo avvenga.
4. Non sono considerati validi i voti espressi da account generici e non riconducibili alle effettive generalità.
5. Allo scopo di rendere conoscibile il numero dei votanti, la Presidenza condivide lo schermo che riporta l'andamento della votazione e comunica, prima di aprire la votazione, il numero del personale dipendente collegato alla piattaforma. Sugli esiti delle votazioni rilasciati dalla procedura non rilevano i dati espressi in percentuale in quanto non significativi.
6. Il Presidente può aggiungere a verbale l'espressione di voto dei Consiglieri che a causa di problemi tecnici o di connessione non riescono ad esprimere il voto attraverso la piattaforma.
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 75, comma 2 del Regolamento interno, il Presidente può annullare la votazione se emergono dubbi sulla regolarità formale della stessa.

Art. 5 ter
(Votazione per chiamata)

1. Nella votazione per chiamata il Presidente invita all'espressione del voto prima i Consiglieri di maggioranza e poi i Consiglieri di minoranza.
2. Nelle votazioni per chiamata i partecipanti tengono lo schermo acceso e contestualmente all'espressione del voto, lo confermano sulla chat interna alla piattaforma.

Art. 6
(Votazione a scrutinio segreto nelle sedute in videoconferenza)

1. Se nell'ambito della seduta svolta in videoconferenza è necessario ricorrere alla votazione a scrutinio segreto, in assenza di un sistema di voto elettronico a distanza, idoneo a garantire la segretezza e la personalità del voto, si procede mediante il sistema del deposito della scheda nell'urna, ai sensi degli articoli 74, commi 2 e 3, 76, 78, comma 2, e 79 del Regolamento interno, assicurando modalità di accesso all'Aula secondo un calendario e un orario prestabiliti, tali da garantire la sicurezza e tutelare la salute dei partecipanti, al fine di limitare i contatti, evitare assembramenti e circoscrivere la presenza contemporanea in Aula del numero di persone strettamente necessario al regolare svolgimento delle operazioni di voto.
2. Nei casi di cui al comma 1, il Presidente, aperta la seduta da remoto e il relativo punto, comunica che lo stesso resta aperto fino alla conclusione delle operazioni di voto e alla proclamazione degli esiti della votazione.
3. Ai fini della votazione, il Presidente, o un componente dell'Ufficio di Presidenza da lui delegato, procede all'appello nominale chiamando in Aula i consiglieri nel rispetto di quanto stabilito al comma 1.
4. Al momento dell'accesso in Aula ciascun consigliere riceve la scheda di votazione. Dopo aver votato, provvede al deposito della medesima nell'urna e dichiara a microfono di aver reso il voto.
5. L'urna è presidiata per tutta la durata delle operazioni di voto da due componenti dell'Ufficio di Presidenza. Una telecamera riprende in diretta in videoconferenza le operazioni di votazione di ciascun membro del Consiglio, al fine di consentire la verifica del deposito delle schede.
6. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 10, è considerato presente il consigliere che dichiara di non partecipare alla votazione.
7. Al termine delle operazioni di voto, il Presidente dichiara chiusa la votazione, dà atto del numero dei votanti, procede allo spoglio delle schede in diretta ovvero dà mandato a due Consiglieri Segretari di procedere, con l'ausilio degli uffici, alle operazioni di scrutinio e proclama in videoconferenza gli esiti della votazione.

Art. 7
(Presentazione degli emendamenti)

1. Nelle sedute dell'Assemblea legislativa che si svolgono in modalità telematica, gli emendamenti e i subemendamenti sono presentati nei termini previsti dal Regolamento interno e sono inviati, a pena di irricevibilità, dalla mail istituzionale del primo firmatario a entrambi gli indirizzi di posta elettronica segretario.generale@cr.piemonte.it e ufficio.aula@cr.piemonte.it.

2. Nelle sedute delle commissioni consiliari che si svolgono in modalità telematica, gli emendamenti e i subemendamenti sono presentati nei termini previsti dal Regolamento interno e sono inviati, a pena di irricevibilità, dalla mail istituzionale del primo firmatario a entrambi gli indirizzi di posta elettronica segretario.generale@cr.piemonte.it e settore.commissioni@cr.piemonte.it.

3. Il primo firmatario di ciascun emendamento o subemendamento indica anche i nominativi degli eventuali altri sottoscrittori.

4. Nell'ipotesi di cui all'articolo 84, comma 3, lettera c), del Regolamento interno, la sottoscrizione secondo le modalità di cui al comma 1 avviene da parte di almeno tre presidenti di gruppo. In caso contrario, il presidente dichiara l'emendamento irricevibile.

Art. 8

(Conservazione foglio presenza, fogli voto e chat)

1. I fogli relativi alle presenze, alla votazione e la chat della seduta rimangono comunque agli atti del Consiglio regionale, sottoscritti dal funzionario verbalizzante

Art. 9

(Pubblicità delle sedute)

1. Al fine di garantirne la pubblicità, le sedute del Consiglio regionale che si svolgono in modalità telematica sono trasmesse, ove possibile, sul sito istituzionale dell'Ente. Dello svolgimento delle sedute è comunque data comunicazione in tempo reale attraverso il live tweet a cura dell'ufficio stampa dell'Ente.

2. Sono trasmesse in streaming anche le sedute telematiche delle commissioni consiliari che si svolgono in sede legislativa.

3. I processi verbali delle adunanze di cui al comma 1 sono tempestivamente pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

4. Le sedute telematiche di cui al comma 1 sono oggetto di resocontazione, salvo impossibilità alla registrazione per cause tecniche.

Art. 10

(Applicazione delle decurtazioni in caso di assenza alle sedute del Consiglio regionale)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1.3, comma 2, della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta Regionali), si considerano presenti alle sedute i consiglieri che prendono parte ad almeno il 50 per cento delle votazioni.

2. Ferme restando le cause di giustificazione previste dall'articolo 1.3, comma 3, della l.r. 10/1972, se in una giornata è convocata una sola seduta del Consiglio regionale, a chi non prende parte ad almeno il 50 per cento delle votazioni, si applica la decurtazione di euro 150,00 sul rimborso spese per l'esercizio del mandato. Se nella medesima giornata sono convocate più sedute, la decurtazione per chi non prende parte ad almeno il 50 per cento delle votazioni di ciascuna seduta ammonta a euro 75,00 per seduta, ferma restando la decurtazione massima giornaliera di euro 150,00.

3. È considerato tra i partecipanti al voto ai fini del comma 2, il consigliere che prima della votazione abbandona i lavori del Consiglio per dissenso espressamente dichiarato in Aula

o che dichiara di non partecipare al voto ai sensi dell'articolo 77, comma 3, del Regolamento interno.

4. Non trovano applicazione le modalità di decurtazione previste dall'articolo 3 dell'allegato A alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 8 gennaio 2013, n. 2 (*Norme in materia di modalità di rilevazione e di accertamento delle presenze e delle assenze, nonché la relativa graduazione delle decurtazioni ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della legge regionale 16/2012*).

Art. 11

(Sedute dell'Ufficio di Presidenza)

1. Le sedute dell'Ufficio di Presidenza possono svolgersi secondo le modalità stabilite dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 27 febbraio 2020, n. 48.

Art. 12

(Sedute della conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari)

1. Le sedute della conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari possono svolgersi in modalità telematica o in presenza. In tale ultimo caso, la riunione è convocata in Aula consiliare, o in altra sala idonea a garantire il distanziamento sociale e il rispetto delle necessarie misure di sicurezza.

Art. 13

(Sedute degli organismi consultivi e del consiglio delle autonomie locali)

1. Al fine di evitare l'eccessiva concentrazione in presenza nella sede del Consiglio regionale, le sedute del consiglio delle autonomie locali continuano a svolgersi in modalità telematica in videoconferenza secondo le modalità stabilite dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 19 marzo 2020, n. 56. Continuano a svolgersi in via telematica altresì le sedute degli organismi consultivi.

Art. 14

(Tutela della salute dei dipendenti)

1. Ai direttori del Consiglio regionale è demandata l'adozione delle misure necessarie ad assicurare la tutela della salute dei dipendenti che supportano in presenza le attività inerenti lo svolgimento delle sedute telematiche degli organi istituzionali.

Art. 15

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non disposto dalla presente deliberazione, si applicano in quanto compatibili le norme del Regolamento interno del Consiglio regionale. 2. Il Presidente del Consiglio regionale, sentito l'Ufficio di Presidenza, assume tutte le decisioni necessarie ad assicurare lo svolgimento della seduta.